

STATUTO

DI.MAR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MANIACE CT VIA RANDAZZO SN

Numero REA: CT - 407248

Codice fiscale: 05551450876

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 05-04-2018 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "A" all'atto N. 38.619/21.268 del Repertorio	
	STATUTO	
	COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI	
	ARTICOLO 1.	
	E' costituita, con sede nel Comune di Maniace, una società	
	cooperativa sociale, con la denominazione: "DI.MAR Società	
	Cooperativa Sociale".	
	Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti	
	con la società, è quello risultante dal libro dei soci.	
	La società ha la durata fino al 31 dicembre 2060, ma potrà	
	essere prorogata a norma di legge.	
	ARTICOLO 2.	
	La cooperativa nel rispetto dei principi e del metodo della	
	mutualità e della solidarietà, non persegue fini speculativi	
	o di lucro ma intende far partecipi i soci dei benefici della	
	mutualità e della cooperazione.	
	La cooperativa opererà con l'esclusione di ogni finalità spe-	
	culativa secondo le norme di legge.	
	La cooperativa, proponendosi di contribuire al miglioramento	
	morale, economico, culturale dei soci si prefigge:	
	- di trovare sbocchi occupazionali e collocarvi le prestazio-	
	ni professionali e lavorative dei soci cooperatori alle mi-	
	gliori condizioni economiche, professionali e di mercato;	
	- assicurare continuità occupazionale e procurare, per mezzo	
	dell'attività sociale e tramite la gestione in forma associa-	

	ta, comunque, vantaggi diretti ed immediati alle economie dei	
	singoli soci;	
	- di tendere ad un allargamento del campo di interesse e di	
	azione della cooperativa in modo da essere in grado di pro-	
	durre sempre nuove occasioni di lavoro, assistenza e servizi	
	sempre più vari e complessi, in particolare si prefigge di	
	perseguire l'interesse generale della comunità alla promozio-	
	ne umana e all'integrazione sociale dei cittadini.	
	La cooperativa, per raggiungere lo scopo, opererà attraverso	
	la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi a norma	
	della L. 8 novembre 1991 n. 381 lettera a), e in tal senso si	
	prefigge di svolgere le seguenti attività, organizzando e ge-	
	stendo i seguenti servizi:	
	a) organizzare e gestire - in proprio o per conto di enti	
	pubblici e privati - centri e strutture residenziali e semi-	
	residenziali per l'assistenza qualificata a soggetti in con-	
	dizioni di svantaggio sociale, psichico, fisico, economico e	
	culturale quali, a titolo esemplificativo: case di salute per	
	cure mediche, chirurgiche e di qualsiasi altra natura; case	
	di riposo; case protette, comunità di alloggio per l'assi-	
	stenza e il ricovero di persone autosufficienti e non;	
	centri diurni di accoglienza e socializzazione; centri tera-	
	peutici per la riabilitazione motoria/funzionale e la psico-	
	motricità; laboratori dell'industria, dell'agricoltura e	
	dell'artigianato finalizzati al recupero sociale e lavorativo	

	di disabili, minori, tossicodipendenti e soggetti comunque	
	bisognosi; ambulatori e poliambulatori; laboratori per cure	
	mediche e fisiche, analisi mediche, ricerche cliniche ed esa-	
	mi radiologici, nel rispetto delle vigenti normative comuni-	
	tarie, nazionali e regionali in materia, provvedendo inoltre	
	a tutte le necessarie attività di manutenzione, pulizia e sa-	
	nificazione delle strutture ove la cooperativa svolge la pro-	
	pria attività;	
	b) organizzare e gestire - in proprio o per conto di enti	
	pubblici e privati - servizi di assistenza qualificata e	
	riabilitazione a favore di anziani, minori, disabili, malati,	
	tossicodipendenti e persone comunque bisognose, sia a domici-	
	lio sia nelle strutture residenziali, semiresidenziali, case	
	protette, ospedali, case di cura e luoghi di villeggiatura o-	
	ve fossero ospitati;	
	c) organizzare e gestire - in proprio o per conto di enti	
	pubblici e privati - servizi di cura e assistenza domiciliare	
	a favore di handicappati, tossicodipendenti, anziani, minori,	
	disabili, malati e persone comunque bisognose, finalizzati in	
	particolare al recupero dell'autonomia funzionale e alla so-	
	cializzazione entro l'ambito domestico e familiare di origi-	
	ne; gestire servizi di assistenza sociale per anziani, disa-	
	bili, minori e famiglie disagiate.	
	d) organizzare e gestire, in proprio o per conto delle Isti-	
	tuzioni Pubbliche, servizi di trasporto e soccorso di perso-	

	ne inferme; servizi di trasporto di materiali biologici, emo-	
	derivati, radiologici e quant'altro necessario all'attività	
	sanitaria;	
	e) organizzare e gestire attività di natura educativa, ri-	
	creativa e di animazione rivolte in particolare a favore di	
	minori, adolescenti, anziani, malati, disabili, tossicodipen-	
	denti e persone comunque bisognose di intervento sociale, al-	
	lo scopo di favorire il miglioramento della qualità di vita e	
	una corretta e completa integrazione sociale e culturale;	
	f) organizzare e gestire -in proprio o per conto di enti pub-	
	blici e privati - servizi educativi per l'infanzia e adole-	
	scenza;	
	g) favorire la formazione professionale dei propri soci at-	
	traverso l'organizzazione di corsi, lezioni e conferenze su	
	materie inerenti l'oggetto sociale, allo scopo di elevare la	
	qualità delle prestazioni erogate dalla cooperativa;	
	h) organizzare e gestire -in proprio o per conto di enti pub-	
	blici e privati - servizi di assistenza scolastica (assisten-	
	za igienico personale e assistenza all'autonomia ed alla co-	
	municazione) e servizi di trasporto in favore di minori e di-	
	sabili;	
	i) organizzare e gestire -in proprio o per conto di enti pub-	
	blici e privati - servizi di segretariato sociale, assistenza	
	domiciliare agli anziani, assistenza domiciliare a favore de-	
	gli inabili, assistenza domiciliare a favore di minori, in-	

	terventi a favore dell'infanzia e dell'adolescenza, servizio	
	di assistenza igienico personale e trasporto degli alunni	
	portatori di handicap, servizio di telesoccorso e teleassi-	
	stenza.	
	l) organizzare e gestire -in proprio o per conto di enti pub-	
	blici e privatiservizi di pulizia, disinfezione, disinfesta-	
	zione, deratterizzazione, sanificazione di locali. noleggio	
	di servizi igenici chimici; servizi di giardinaggio presso	
	ville, parchi e giardini, sistemazione verde pubblico e fore-	
	stale, sistemazione e pulizia spiagge ed arenili;gestione di	
	impianti di sistemazione agraria, forestale, di verde pubbli-	
	co e di arredo urbano, impianti di sollevamento di potabiliz-	
	zazione e depurazione delle acque, lavori di tinteggiatura e	
	verniciatura. manutenzione e realizzazione di manti erbosi	
	per campi sportivi; gestione e manutenzione di aree e strut-	
	ture, sia pubbliche che private, lavori di pulizia di ogni	
	genere e lavori di giardinaggio. servizio di disinfestazione,	
	disinfezione, derattizzazione, sanificazione e manutenzione	
	verde pubblico; realizzazione sistemazione e manutenzione del	
	verde pubblico e privato, lavori di diserbatura e di giardi-	
	naggio;	
	m) fornitura di dispositivi di protezione individuale	
	(D.P.I.) in favore di enti pubblici e privati;	
	n) gestione di scuole materne, attivita' ludico-ricreative,	
	baby parking a circuito aperto e/o chiuso; - procurare l'at-	

	tivita' di assistenza a persone anziane, anche di tipo domi-	
	ciliare, sia diurno che notturno; prestazioni di tipo infer-	
	mieristico ed attivita' connesse alla riabilitazione motoria.	
	o) erogazione di corsi di formazione professionali regionali;	
	p) gestione di asili nido e micro-nido comunali;	
	q) organizzare e gestire - in proprio o per conto di enti	
	pubblici e privati - servizi di refezione scolastica in favo-	
	re di alunni delle scuole e/o mense scolastiche.	
	r) organizzare e gestire - in proprio o per conto di enti	
	pubblici e privati servizi di ricovero, mantenimento e cura	
	dei cani randagi;	
	s) organizzare e gestire - in proprio o per conto di enti	
	pubblici e privati servizi di Pulizia degli ambienti civili	
	ed industriali, Manutenzione verde pubblico e privato, e Fac-	
	chinaggio; Raccolta e smaltimento rifiuti e nettezza urbana;	
	t) organizzare e gestire - in proprio o per conto di enti	
	pubblici e privati servizi di Trasporto scolastico a mezzo	
	scuolabus pubblici e/o propri.	
	Per il miglior svolgimento delle suddette attivita' ed in via	
	strumentale per il loro conseguimento, la societa' potra'	
	compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finan-	
	ziarie, mobiliari ed immobiliari che l'organo di amministra-	
	zione riterra' necessarie o anche solo utili; a tal fine po-	
	tra' assumere, sia direttamente che indirettamente, interes-	
	senze e partecipazioni in altre societa' aventi oggetto ana-	

	logo, affine, complementare o comunque connesso al proprio;	
	partecipare a consorzi, raggruppamenti temporanei di imprese	
	ed organismi plurisoggettivi ed associativi in genere; con-	
	correre in gare di appalto, anche pubbliche.	
	Per raggiungere i suoi scopi la società potrà altresì chiede-	
	re allo stato, alla regione o ad altri enti contributi e mu-	
	tui a tasso agevolato; acquistare, vendere, prendere in loca-	
	zione attrezzature e immobili; e attuare tutte le operazioni	
	di ordine tecnico, finanziario, mobiliare e immobiliare ne-	
	cessarie per il conseguimento dei fini sociali; stipulare	
	convenzioni con enti locali; partecipare ad appalti pubblici	
	e privati.	
	La società potrà partecipare a bandi pubblici per la creazio-	
	ne e la gestione di opportunità lavorative per fasce di lavo-	
	ratori svantaggiati.	
	La cooperativa potrà gestire eventuali lasciti e donazioni	
	per il raggiungimento degli scopi sociali.	
	Ove nella superiore elencazione fossero riscontrabili atti-	
	vità riservate per legge a soggetti muniti di necessari tito-	
	li professionali o autorizzati allo esercizio di specifiche	
	attività in forza di particolari disposizioni di legge, la	
	società dovrà demandarne in ogni caso la esecuzione a questi,	
	i quali opereranno sotto la loro responsabilità.	
	La cooperativa si propone, altresì, di partecipare al raffor-	
	zamento del movimento cooperativo italiano nelle sue variega-	

	te espressioni.	
	La cooperativa potrà aderire, con delibera dell'organo ammi-	
	nistrativo, alle associazioni nazionali cooperativistiche che	
	ne assumono la tutela e la rappresentanza a norma di legge;	
	inoltre potrà aderire ad organizzazioni cooperativistiche di	
	categoria che così assumono la tutela degli interessi sia	
	dell'ente che dei soci d'opera.	
	Con delibera dell'organo amministrativo potrà aderire e par-	
	tecipare, sotto qualsiasi forma, a consorzi - sia nazionali	
	che regionali e provinciali - aventi lo scopo di assistere e	
	tutelare il movimento cooperativo e che non svolgono attività	
	in contrasto con le vigenti disposizioni di legge sulla	
	cooperazione.	
	Sempre con delibera dell'organo amministrativo, la cooperati-	
	va potrà assumere interessenze e partecipare anche come socio	
	sovventore in imprese cooperative, costituire ed essere socia	
	di s.p.a. e di s.r.l., - i cui scopi non siano in contrasto	
	con gli scopi sociali perseguiti dalla cooperativa.	
	La società per raggiungere il proprio oggetto potrà ricevere	
	finanziamenti e fondi dai propri soci, nel rispetto delle di-	
	sposizioni di legge di tempo in tempo vigenti ed in partico-	
	lare delle disposizioni di legge in materia di società coope-	
	rative; tali finanziamenti potranno essere sia fruttiferi che	
	infruttiferi di interessi.	
	La cooperativa e' a mutualità prevalente in quanto cooperati-	

	va sociale che rispetta le norme di cui alla legge 8 novembre	
	1991 n. 381, ai sensi dello art. 111 septies delle disposi-	
	zioni di attuazione del codice civile.	
	Si precisa infine che, sara' rispettato il collegamento fun-	
	zionale tra le due attività (di tipo a) e b)), in quanto tut-	
	ti gli assistiti svantaggiati, beneficiari delle attività	
	della società secondo il tipo a), i quali siano, anche mini-	
	mamente, in grado di svolgere un'attività lavorativa, seppure	
	modesta e secondo le proprie potenzialità, saranno coinvolti	
	nei progetti della società e potranno avvalersi dell'inseri-	
	mento lavorativo e svolgere anch'essi attività lavorative,	
	cosi' ottenendo una integrazione sociale e promozione umana	
	che possa alleviare la loro condizione.	
	Si precisa inoltre che le attività di tipo a) e b) saranno	
	coordinate per un efficace raggiungimento delle finalità at-	
	tribuite alle cooperative sociali e che l'organizzazione am-	
	ministrativa della cooperativa consentirà una netta separa-	
	zione della gestione relativa alle diverse attività esercita-	
	te ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni	
	concesse dalla legge 381/1991.	
	La società cooperativa può, nei limiti di legge, svolgere la	
	propria attività anche con terzi.	
	ARTICOLO 3.	
	Il numero dei soci è illimitato, ma non inferiore al minimo	
	stabilito dalla legge.	

	Possono essere soci le persone fisiche che intendano trovare	
	occupazione in uno dei settori di cui all'oggetto sociale e	
	chiunque col suo lavoro possa contribuire al raggiungimento	
	degli scopi sociali; amministrativi e tecnici nella misura	
	massima prevista dalle vigenti leggi.	
	La cooperativa può prevedere la categoria dei soci volontari,	
	da iscrivere in apposita sezione del libro soci e la loro	
	partecipazione verrà disciplinata con apposito regolamento.	
	ARTICOLO 4.	
	Chi desidera diventare socio deve presentare domanda all'Or-	
	gano d'amministrazione, specificando:	
	a) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio,	
	cittadinanza;	
	b) l'attività svolta in relazione ai requisiti prescritti	
	dall'articolo precedente;	
	c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere.	
	Sull'accoglimento della domanda decide l'Organo di ammini-	
	strazione.	
	ARTICOLO 5.	
	Il nuovo ammesso deve versare, oltre l'importo della quota	
	sociale sottoscritta, una somma da determinarsi dagli ammini-	
	stratori per ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle	
	riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approva-	
	to; questa disposizione si applica anche ai soci che durante	
	l'esistenza della società aumentino la rispettiva quota so-	

	ziale.	
	ARTICOLO 6.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il so-	
	cio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungi-	
	mento degli scopi sociali.	
	Spetta all'Organo di amministrazione constatare se ricorrono	
	i motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legit-	
	timino il recesso, ed a provvedere in conseguenza nell'intere-	
	resse della società.	
	ARTICOLO 7.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può dall'Organo am-	
	ministrativo essere escluso il socio:	
	a) che non è più in grado di concorrere al raggiungimento de-	
	gli scopi sociali oppure che ha perduto i requisiti per l'am-	
	missione;	
	b) che in qualunque modo danneggia moralmente e materialmente	
	la società, oppure fomenta dissidi o disordini fra i soci;	
	c) che svolge attività in contrasto o concorrente con quella	
	della società;	
	d) che non osserva le disposizioni contenute nello statuto o	
	nel regolamento previsto dall'articolo 27 oppure le delibera-	
	zioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;	
	e) che, senza giustificati motivi, non adempia puntualmente	

	gli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società.	
	Nei casi indicati alle lettere d) ed e) il socio inadempiente	
	deve essere invitato, a mezzo di lettera raccomandata, a met-	
	tersi in regola, e la esclusione potrà aver luogo solo tra-	
	scorso un mese dal detto invito e sempreché il socio si man-	
	tenga inadempiente.	
	ARTICOLO 8.	
	Nel caso di decesso di un socio la società continuerà con gli	
	eredi o legatari della di lui quota sociale, purché essi ab-	
	biano i requisiti per l'ammissione.	
	Essi entro un anno dalla data del decesso, dovranno indicare	
	quello di loro che assumerà la qualità di socio o li rappre-	
	senterà di fronte alla società. In difetto di tale designa-	
	zione si applica l'articolo 2347, 2° e 3° comma del Codice	
	Civile.	
	ARTICOLO 9.	
	Il socio receduto od escluso e gli eredi o legatari del socio	
	defunto, quanto non trova applicazione l'articolo precedente,	
	avranno diritto soltanto al rimborso del valore nominale del-	
	le somme versate oppure della minore somma risultante dal bi-	
	lancio dell'esercizio nel quale si verifica lo scioglimento	
	del rapporto sociale.	
	La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera racco-	
	mandata, a pena di decadenza, nel termine di sei mesi dalla	
	chiusura del detto esercizio ed il pagamento deve essere ef-	

	fettuato entro sei mesi dall'approvazione del bilancio.	
	In mancanza di tale domanda le somme spettanti ai soci uscen-	
	ti o agli eredi o legatari dei soci defunti saranno devoluti	
	alla riserva ordinaria.	
	In ogni caso i soci receduti od esclusi rispondono per un an-	
	no dal giorno in cui il recesso o l'esclusione sono avvenuti:	
	verso la società per il pagamento dei conferimenti non versa-	
	ti.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la	
	liquidazione della quota o per il rimborso delle azioni.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	gli eredi o legatari del socio defunto.	
	PATRIMONIO SOCIALE	
	ARTICOLO 10.	
	Il patrimonio della società è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un	
	numero illimitato di quote sociali del valore nominale cia-	
	scuna non inferiore ad euro cinquecento (500,00) né superiore	
	al limite massimo stabilito dalla legge;	
	b) dalla riserva ordinaria, formata con le quote degli avanzi	
	di gestione di cui all'art. 13 e con le quote sociali even-	
	tualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli	
	eredi o legatari dei soci defunti a norma dell'articolo pre-	

	cedente;	
	c) dal fondo di riserva speciale formato con le sole somme	
	versate dai soci, a termini dell'art. 5;	
	d) da eventuali riserve straordinarie;	
	e) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertu-	
	re di particolari rischi o in previsione di oneri futuri.	
	ARTICOLO 11.	
	La quota sociale sottoscritta e la tassa di ammissione po-	
	tranno essere versati a rate e precisamente:	
	a) almeno 10/100 all'atto della sottoscrizione;	
	b) il rimanente nei termini da stabilirsi dall'Organo ammini-	
	strativo.	
	La suddetta disposizione si applica anche agli aumenti delle	
	quote sociali sottoscritta dai soci durante l'esistenza della	
	società.	
	ARTICOLO 12.	
	Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute con	
	effetto verso la società, senza l'autorizzazione dell'Organo	
	amministrativo.	
	ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO	
	ARTICOLO 13.	
	L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre	
	di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo	
	provvede alla redazione del bilancio, ai sensi di legge, co-	

	stituito dallo Stato patrimoniale, dal Conto economico e dal-	
	la Nota integrativa.	
	Gli avanzi di gestione risultanti dal bilancio saranno cosi	
	destinati:	
	a) non meno del 30% al fondo di riserva legale, mai divisibi-	
	le tra i soci sotto qualsiasi forma. sia durante la vita del-	
	la società che all'atto del suo scioglimento, anche ai fini e	
	per gli effetti di cui all'art. 12 della legge 16 dicembre	
	1977 n. 904;	
	b) una quota, nella misura e con le modalità previste dalla	
	legge, alla costituzione e all'incremento del fondo mutuali-	
	stico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;	
	c) all'erogazione di un dividendo ai soci cooperatori nella	
	misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bi-	
	lancio e che non potrà superare, in ogni caso, ai sensi del-	
	l'art. 2514 primo comma c. c., l'interesse massimo dei buoni	
	postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto	
	al capitale effettivamente versato;	
	d) ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e	
	versato, nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che	
	approva il bilancio, nel tassativo limite massimo della va-	
	riazione del indice nazionale generale annuo dei prezzi al	
	consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dal-	
	l'istituto Nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo	
	corrispondente a quello dell'esercizio in cui gli utili stes-	

	si sono stati prodotti. In alternativa a quanto sopra, l'or-	
	gano amministrativo potrà acquistare o rimborsare quote della	
	società con le modalità e nel rispetto dei limiti previsti	
	dall'art. 2529 c.c.;	
	e) ad eventuale ripartizione dei ristorni ai soci, in propor-	
	zione alla quantità e qualità degli scambi mutualistici, nel	
	rispetto delle vigenti disposizioni di legge;	
	f) alla costituzione o all'incremento di fondi di riserva	
	straordinaria od al fondo per lo sviluppo tecnologico o per	
	la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale o a sco-	
	pi di natura mutualistica determinati dall'assemblea che ap-	
	prova il bilancio.	
	L'assemblea, può sempre deliberare, in alternativa alla de-	
	stinazione di cui alle lettere c), d), e) ed f) che la tota-	
	lità degli utili, fatto salvo solo quanto indicato alla let-	
	tera b), venga devoluta al fondo di riserva di cui alla let-	
	tera a) o a quello previsto dalla lettera f).	
	E' salvo in ogni caso il potere dell'assemblea di creare ri-	
	serve divisibili tra soci non cooperatori.	
	La cooperativa può distribuire ristorni ai propri soci	
	cooperatori.	
	Il criterio di impugnazione delle somme che la cooperativa	
	potrà attribuire ai soci a titolo di ristorni sarà determina-	
	to dalla media ponderata delle percentuali relative alle pre-	
	stazioni ed agli apporti effettuati dai soci nella società,	

	nonché alle acquisizioni effettuate dai soci nella società,	
	comunque nel rispetto dell'art. 2545 sexies del codice civile.	
	Tali prestazioni, apporti o acquisizioni al momento delle	
	transizioni con i soci sono contabilizzati separatamente nel	
	bilancio ai sensi dell'art. 2545 comma 2, c.c. come costi o	
	ricavi provvisori.	
	Alla chiusura dell'esercizio sociale, sulla scorta delle ri-	
	sultanze del bilancio, la società rileverà la percentuale dei	
	ristorni da attribuire ai soci (positivi e negativi) sulla	
	scorta della percentuale delle transazioni operate con i soci	
	rispetto a quelle totali. Accertati i ristorni, l'assemblea	
	dei soci potrà deliberare (in caso di ristorni positivi) la	
	ripartizione a ciascun socio in alternativa:	
	1) mediante distribuzione in denaro o in natura;	
	2) mediante aumento proporzionale delle quote possedute;	
	3) mediante emissione di strumenti finanziari, la cui emis-	
	sione, collocazione e funzionamento dovrà essere conforme al	
	dettato legislativo.	
	ORGANI SOCIALI	
	a) Assemblea.	
	ARTICOLO 14.	
	L'assemblea ordinaria è convocata dall'Organo amministrativo	
	ogni anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'eser-	
	cizio sociale, oppure entro centottanta giorni nei casi pre-	
	visti dalla legge, per:	

	a) l'approvazione del bilancio;	
	b) la nomina degli amministratori, dei sindaci e del presi-	
	dente del collegio sindacale;	
	c) la determinazione del compenso degli amministratori e dei	
	sindaci a norma dei successivi articoli 20 e 24;	
	d) la trattazione di tutti gli altri oggetti attinenti alla	
	gestione sociale, indicati nell'ordine del giorno.	
	L'assemblea potrà anche deliberare sull'eventuale responsabi-	
	lità degli amministratori e dei sindaci.	
	ARTICOLO 15.	
	L'Organo amministrativo potrà convocare l'assemblea quante	
	volte lo riterrà utile alla gestione sociale.	
	L'assemblea dovrà essere convocata senza ritardo quando ne	
	sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno un	
	quinto dei voti di cui dispongono tutti i soci oppure dal	
	Collegio Sindacale.	
	La convocazione dell'assemblea, tanto ordinaria che straordi-	
	naria, sarà fatta a mezzo di avviso, da comunicarsi con let-	
	tera raccomandata a ciascun socio, almeno quindici giorni	
	prima della adunanza.	
	Nell'avviso suddetto potrà essere indicata la data della e-	
	ventuale seconda convocazione che potrà essere tenuta non	
	prima del giorno successivo a quello stabilito per la prima.	
	ARTICOLO 16.	
	L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è valida qua-	

	lunque sia l'oggetto da trattare: in prima convocazione quan-	
	do sono presenti tanti soci che rappresentino la maggioranza	
	dei voti di tutti i soci; in seconda convocazione qualunque	
	sia il numero dei voti dei soci presenti e rappresentati.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti	
	dei soci presenti e rappresentati all'adunanza.	
	Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato,	
	sul cambiamento dell'oggetto, sulla trasformazione del tipo e	
	sulla fusione della società oppure sul trasferimento della	
	sede sociale anche in altra località del territorio dello	
	Stato tanto in prima quanto in seconda convocazione, le deli-	
	berazioni devono essere prese col voto favorevole di almeno	
	quattro quinti dei voti di tutti i soci.	
	In questi casi, i dissenzienti o assenti hanno diritto di re-	
	cedere dalla società: la dichiarazione di recesso deve essere	
	comunicata con raccomandata dai soci intervenuti all'assem-	
	blea non oltre tre giorni dalla chiusura di questa, e dai so-	
	ci non intervenuti non oltre quindici giorni dalla data della	
	pubblicazione della deliberazione.	
	ARTICOLO 17.	
	Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano i-	
	scritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e che non siano	
	in mora nei versamenti della quota sottoscritta.	
	Normalmente le votazioni si effettuano per alzata di mano;	
	dovranno effettuarsi per appello nominale quanto l'assemblea	

	lo delibera a maggioranza di voti dei presenti.	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza	
	relativa, ma potranno anche avvenire per acclamazione.	
	Ciascun socio ha un voto solo qualunque sia l'ammontare della	
	quota sottoscritta.	
	I soci, che per qualsiasi motivo non possono intervenire per-	
	sonalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farvisi rappre-	
	sentare soltanto da altri soci mediante delega scritta: cia-	
	scun socio può rappresentare al massimo altri tre soci.	
	Il voto può essere espresso anche per corrispondenza, ovvero	
	mediante altri mezzi di telecomunicazione.	
	Si applica l'ultimo comma dell'articolo 2538 del Codice civi-	
	le.	
	ARTICOLO 18.	
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Am-	
	ministrazione ed in sua assenza da persona designata dall'As-	
	semblea stessa.	
	Il segretario può essere un non socio.	
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è re-	
	datto da notaio.	
	Anche il verbale redatto da notaio deve essere trascritto nel	
	libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea.	
	b) Consiglio di amministrazione.	
	ARTICOLO 19.	
	La società è amministrata da un Consiglio di amministrazione,	

	composto da tre a cinque membri eletti fra i soci dell'assem-	
	blea che ne determina il numero.	
	Gli amministratori durano in carica tre anni, sono sempre	
	rieleggibili e sono dispensati dal prestare cauzione.	
	Gli amministratori non hanno diritto a retribuzione, salvo	
	che non lo deliberi l'assemblea, la quale può anche stabilire	
	che ad essi vengano concesse medaglie di presenza.	
	I consiglieri eleggono tra loro un Presidente ed eventualmen-	
	te un Vice-Presidente ed un Consigliere delegato; nominato	
	anche, per la redazione dei verbali, in segretario che può	
	essere un estraneo al Consiglio.	
	ARTICOLO 20.	
	Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente o	
	da chi lo sostituisce tutte le volte che egli lo riterrà uti-	
	le oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due consi-	
	glieri.	
	La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedirsi non meno	
	di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza,	
	a mezzo di telegramma, in modo che consiglieri e sindaci ef-	
	fettivi ne siano informati almeno un giorno libero prima del-	
	la riunione.	
	Le modalità delle votazioni sono stabilite dallo stesso Con-	
	siglio: a parità di voti, nelle votazioni palesi prevale il	
	voto del Presidente.	
	ARTICOLO 21.	

	Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi po-	
	teri per la gestione della società.	
	Esso può deliberare, pertanto, su tutti gli atti e le opera-	
	zioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comun-	
	que rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione di quelli	
	che per legge sono di esclusiva competenza dell'assemblea.	
	Può, perciò, anche deliberare l'adesione della cooperativa a	
	consorzi di cooperative o ad organismi federativi e consorti-	
	li, la cui azione possa tornare utile alla cooperativa stessa	
	ed ai soci, nonché concedere, postergare o cancellare ipote-	
	che, e compromettere in arbitri, anche amichevoli composito-	
	ri, controversie riguardanti la società, aprire conti corren-	
	ti, contrarre mutui o prestiti passivi.	
	Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni a	
	uno o più dei suoi membri oppure ad un Comitato esecutivo, il	
	cui numero e le cui attribuzioni sono fissati dallo stesso	
	Consiglio.	
	Il Consiglio può nominare il direttore e comitati tecnici an-	
	che fra estranei, stabilendone la composizione, le mansioni	
	ed eventualmente i compensi.	
	ARTICOLO 22.	
	La firma e la rappresentanza sociale spettano al Presidente	
	del Consiglio di amministrazione.	
	Egli può pure rilasciare procure anche per ricorsi e contro-	
	ricorsi alla Suprema Corte di Cassazione nonché per l'assi-	

	stenza e rappresentanza legale della società avanti ad altri	
	organi giurisdizionali ed amministrativi.	
	In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutti i po-	
	teri a lui attribuiti spettano al Vice-Presidente qualora sia	
	stato nominato e, in mancanza o nell'assenza, a un consiglie-	
	re designato dal Consiglio.	
	Il Presidente o chi lo sostituisce potrà delegare la firma	
	sociale ad altro consigliere oppure ad estranei al Consiglio	
	con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.	
	c) Collegio sindacale.	
	ARTICOLO 23.	
	Il Collegio sindacale è nominato nei casi previsti dalla leg-	
	ge e si compone di tre membri effettivi e di due supplenti,	
	eletti anche fra non soci dell'assemblea, la quale nominerà	
	pure il Presidente del Collegio stesso.	
	I sindaci durano in carica tre anni e sono sempre rieleggibi-	
	li.	
	Per il compenso ai sindaci si applicano le disposizioni con-	
	tenute nell'articolo 20, 3° comma; qualora però l'assemblea	
	stabilisca che i sindaci devono essere remunerati, la retri-	
	buzione deve essere fissata prima o all'atto della nomina per	
	tutta la durata della carica.	
	ARTICOLO 24.	
	Il Collegio sindacale deve controllare l'amministrazione del-	
	la società, vigilare sull'osservanza della legge e dell'atto	

	costitutivo ed accertare la regolare tenuta della contabilità	
	sociale, la corrispondenza del bilancio e del conto dei pro-	
	fitti e delle perdite alle risultanze dei libri e delle	
	scritture contabili.	
	I sindaci devono anche:	
	a) accertare che le valutazioni del patrimonio sociale vengano	
	fatte con l'osservanza delle norme legislative;	
	b) accertare almeno ogni tre mesi la consistenza di cassa e	
	l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà della so-	
	cietà o ricevuti da essa in pegno, cauzione o custodia;	
	c) verbalizzare gli accertamenti fatti anche individualmente;	
	d) intervenire alle adunanze dell'assemblea e del Consiglio	
	di amministrazione e possibilmente anche a quelli del Comita-	
	to esecutivo, quando sia costituito;	
	e) convocare l'assemblea qualora non vi provvedano gli ammi-	
	nistratori.	
	Il Collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre.	
	I sindaci, infine, hanno altri doveri e compiti stabiliti	
	dalla legge.	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	ARTICOLO 25.	
	Il funzionamento tecnico ed amministrativo della società	
	potrà essere disciplinato da un regolamento interno da compi-	
	larsi dall'Organo amministrativo e da approvarsi dall'assem-	
	blea.	

	Nello stesso regolamento potranno essere stabiliti i poteri	
	del direttore e del Comitato esecutivo se saranno nominati,	
	l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno	
	costituiti, nonché le mansioni ed il trattamento economico	
	dei dipendenti della società.	
	ARTICOLO 26.	
	In qualunque caso di scioglimento della società, l'assemblea	
	con la maggioranza stabilita nell'articolo 16, 1° e 2° comma,	
	nominerà uno o più liquidatori preferibilmente fra i soci,	
	stabilendone i poteri.	
	Il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio di liqui-	
	dazione, previo rimborso ai soci del capitale versato e dei	
	dividendi eventualmente maturati, deve essere destinato ai	
	fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della coo-	
	perazione.	
	E' fatto altresì divieto di distribuire i dividendi in misura	
	superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi,	
	aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivi-	
	vamente versato.	
	E' fatto anche divieto di remunerare gli strumenti finanziari	
	eventualmente offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori	
	in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo	
	previsto per i dividendi.	
	E' fatto infine divieto di distribuire la riserva fra i soci	
	cooperatori.	

27 di 27